

Raiffeisen Cassa pensioni
società cooperativa
Statuto

In vigore dal 25 giugno 2021

I Ragione sociale, forma giuridica, sede e scopo

Art. 1 Ragione sociale, forma giuridica, sede

Con la ragione sociale

Raiffeisen Pensionskasse Genossenschaft

Raiffeisen Caisse de retraite société coopérative

Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa

è costituita una società cooperativa con sede in San Gallo, ai sensi degli art. 828 e segg. del Codice delle obbligazioni svizzero.

Art. 2 Scopo

Scopo della società cooperativa è assicurare i collaboratori

- delle Banche Raiffeisen affiliate a Raiffeisen Svizzera
- di Raiffeisen Svizzera società cooperativa
- delle società prossime a Raiffeisen Svizzera
- della Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa stessa

così come i loro superstiti contro le conseguenze economiche di invalidità, vecchiaia e decesso.

Per assolvere a tale scopo essa gestisce, in quanto cassa mantello, un'assicurazione di rendita conformemente alle disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di seguito detta LPP), e fornisce almeno le prestazioni prescritte nella LPP.

È iscritta nel registro per la previdenza professionale.

II Affiliazione

Art. 3 Membri

Sono membri:

- a. tutti i datori di lavoro di cui all'art. 2 che assicurano i propri collaboratori presso la società cooperativa;
- b. tutti i collaboratori che sono impiegati presso un datore di lavoro di cui all'art. 2 e che sono assicurati presso la società cooperativa come da regolamento o che percepiscono una rendita di vecchiaia o invalidità (di seguito detti membri assicurati).

Art. 4 Inizio dell'affiliazione

I datori di lavoro divengono membri sottoscrivendo il contratto di affiliazione.

I collaboratori divengono membri con l'inizio del rapporto di lavoro, qualora essi soddisfino le condizioni per l'ammissione nella Cassa pensioni ai sensi del regolamento sulla previdenza.

Art. 5 Fine dell'affiliazione

L'affiliazione di un datore di lavoro cessa nel momento in cui egli non assicura più alcun collaboratore presso la società cooperativa o nel momento in cui dichiara per iscritto la sua uscita e disdice il contratto di affiliazione.

L'affiliazione di un collaboratore cessa al termine del rapporto di lavoro oppure al momento del decesso.

Coloro che percepiscono rendite di vecchiaia e di invalidità restano membri anche oltre il termine del rapporto di lavoro, ove persista il loro diritto alla rendita.

L'affiliazione cessa a seguito di esclusione per gravi motivi mediante decisione del Consiglio di Amministrazione. Entro 30 giorni, i membri esclusi possono presentare ricorso. Questo verrà esaminato durante la successiva Assemblea dei delegati.

III Diritti e obblighi dei membri**Art. 6 Diritti**

Ogni membro assicurato ha il diritto di richiedere le prestazioni regolamentari della Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa a prescindere dalla sua capacità di agire.

Ogni membro ha il diritto di partecipare all'elezione dei delegati.

Art. 7 Diritti alla prestazione

I membri assicurati e/o i loro familiari acquisiscono il diritto alle prestazioni regolamentari della Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa.

Art. 8 Finanziamento

La Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa si finanzia attraverso:

- a. contributi dei datori di lavoro e dei membri assicurati
- b. fondi di riscatto e prestazioni di libero passaggio
- c. proventi da investimenti di capitale
- d. contributi alle spese amministrative
- e. utili tecnico-assicurativi.

I dettagli delle prestazioni alla Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa sono disciplinati nei regolamenti.

Art. 9 Compensazione dell'ammanco

I datori di lavoro e i membri assicurati sono tenuti a versare prestazioni supplementari nel caso in cui non sia possibile eliminare in altro modo un ammanco tecnico-assicurativo e qualora la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della svizzera orientale o l'esperto per la previdenza professionale lo richieda.

Inoltre possono stipulare prestazioni supplementari:

- a. il Consiglio di Amministrazione di Raiffeisen Svizzera a carico del datore di lavoro

b. l'assemblea dei delegati a carico dei membri assicurati

Nei limiti delle disposizioni di legge, il risanamento può avvenire anche mediante riduzione delle prestazioni fornite dalla Raiffeisen Cassa pensioni.

IV Organizzazione

Art. 10 Organi

Gli organi della Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa sono:

- A l'Assemblea dei delegati
- B il Consiglio di Amministrazione
- C la Direzione
- D la Commissione d'investimento
- E l'Ufficio di revisione.

A ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 11 Organo supremo

L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa.

Essa ha luogo ordinariamente una volta l'anno nel corso del primo semestre civile.

Art. 12 Circondari elettorali

Si considera circondario elettorale per l'elezione dei delegati lo stesso territorio valido per l'elezione dei membri dell'Assemblea dei delegati di Raiffeisen Svizzera.

Raiffeisen Svizzera e le sue società del Gruppo (ivi compresa Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa) e gli aventi diritto a rendita di vecchiaia e di invalidità della Cassa pensioni costituiscono un ulteriore circondario elettorale.

Art. 13 Composizione

L'Assemblea dei delegati si compone di 158 delegati.

I seggi dei delegati devono essere eletti per metà dai datori di lavoro e per metà dai collaboratori come segue:

- a. i delegati da eleggere da parte dei datori di lavoro vengono assegnati in base al numero di membri assicurati per circondario elettorale secondo la formula:

$$\frac{150 \times \text{numero di membri assicurati nel circondario elettorale}}{2 \times \text{numero di membri assicurati del Gruppo Raiffeisen}}$$

- b. i delegati da eleggere da parte dei membri assicurati vengono assegnati in base al numero dei membri assicurati per circondario elettorale secondo la formula:

$$\frac{150 \times \text{numero di membri assicurati nel circondario elettorale}}{2 \times \text{numero di membri assicurati del Gruppo Raiffeisen}}$$

- c. ogni circondario conta almeno un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei collaboratori.
- d. i beneficiari di una rendita di vecchiaia o di invalidità costituiscono un proprio circondario elettorale, che conta otto rappresentanti, quattro eletti dal datore di lavoro e quattro dai beneficiari di rendita. Il Consiglio di Amministrazione di Raiffeisen Svizzera nomina i candidati a rappresentanti dei datori di lavoro.

Ai fini del calcolo del numero di delegati per circondario elettorale come da capoverso 2 lett. a e b, la somma delle frazioni dei delegati viene arrotondata ≥ 0.5 .

A causa delle differenze di arrotondamento e della rappresentanza minima, come da lett. c, è possibile che il numero dei delegati sia superiore a 158.

Il Consiglio di Amministrazione calcola i seggi dei delegati sulla base dei rapporti alla fine del secondo anno, prima della nuova nomina dell'Assemblea dei delegati e li comunica ai presidenti delle federazioni regionali.

Art. 14 Supplenti

Ogni circondario elettorale può eleggere tanti supplenti quanti sono i seggi di delegati a esso spettanti.

Art. 15 Eleggibilità e diritto di voto

Come rappresentanti dei collaboratori possono essere eletti solo membri assicurati.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa non possono fungere contemporaneamente da delegati.

Ogni delegato ha diritto a un voto. La rappresentanza è consentita esclusivamente ai supplenti eletti.

Art. 16 Durata del mandato

I delegati e i supplenti vengono nominati per una durata del mandato di quattro anni. La rielezione è consentita due volte.

La durata del mandato comincia nel giorno dell'Assemblea ordinaria dei delegati.

I rappresentanti dei collaboratori cessano il mandato di delegato non appena non sono più assicurati nella Cassa pensioni.

Art. 17 Competenze

L'Assemblea dei delegati ha le seguenti competenze:

- a. definire e modificare lo statuto;
- b. approvare il rendiconto annuale;
- c. decidere se è necessario destinare i fondi liberi tecnici-assicurativi alle riserve, utilizzarli per il miglioramento delle prestazioni o la riduzione dei contributi;
- d. eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di revisione;
- e. ripartire il disarcico al Consiglio di Amministrazione;
- f. trattare i ricorsi in caso di esclusione di membri;
- g. deliberare sulla fusione o scioglimento della società cooperativa;

- h. trattare altri argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- i. trattare altri argomenti a essa riservati in virtù dello statuto o della legge.

Art. 18 Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea ordinaria dei delegati entro sei mesi dalla fine dell'esercizio.

L'invito avviene mediante comunicazione scritta accompagnata dalla documentazione relativa alle delibere, nonché di eventuali proposte di elezione, almeno due settimane prima dell'Assemblea dei delegati.

Per la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei delegati o di una votazione per corrispondenza straordinaria occorre rispettare un termine di almeno cinque giorni.

Art. 19 Diritto di formulare proposte di inclusione di una trattanda nell'ordine del giorno

Ogni delegato può presentare al Consiglio di Amministrazione proposte di inclusione di trattande nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati (art. 36 cpv. 2 lett. a).

La decisione in merito all'inclusione di una trattanda nell'ordine del giorno spetta al Consiglio di Amministrazione.

Se il Consiglio di Amministrazione respinge una proposta, il rifiuto deve essere comunicato unitamente alla motivazione ai richiedenti.

Art. 20 Diritto di formulare proposte nell'ambito dell'Assemblea dei delegati

In occasione della trattazione di un argomento all'ordine del giorno in sede di Assemblea dei delegati, ogni delegato può avanzare proposte a quest'ultima.

Art. 21 Svolgimento assemblea

L'Assemblea dei delegati è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di suo impedimento, la funzione è svolta dal vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente fa eleggere gli scrutatori e nomina un redattore del verbale, il quale redige il verbale relativo alle trattative dell'Assemblea dei delegati. Quest'ultimo deve essere sottoscritto dal presidente e dal redattore del verbale.

I membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione partecipano all'Assemblea dei delegati con voto consultivo.

Sono inoltre presenti l'esperto in materia di casse pensioni e un rappresentante dell'Ufficio di revisione.

Art. 22 Deliberazione, elezione

L'Assemblea dei delegati delibera ed elegge a maggioranza assoluta dei voti espressi, se non altrimenti disposto dalla legge o dallo statuto.

In caso di parità di voti, si procede a una nuova votazione dopo debita discussione.

Qualora in sede di votazione il numero di candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta non sia sufficiente, alla seconda votazione è decisiva la maggioranza relativa.

Qualsiasi modifica dello statuto, qualsiasi fusione o scioglimento della società cooperativa richiede l'approvazione da parte di 2/3 dei voti espressi.

Le votazioni e le elezioni avvengono generalmente per alzata di mano. La votazione o l'elezione si svolgono segretamente ove almeno 30 delegati lo richiedano.

In merito ad argomenti non presenti nell'ordine del giorno non sono ammesse delibere, a meno che non si tratti della proposta di convocare un'Assemblea straordinaria dei delegati.

Art. 23 Luogo di riunione

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il luogo in cui si svolge l'Assemblea dei delegati.

L'Assemblea dei delegati può svolgersi simultaneamente in più luoghi. In tal caso, gli interventi dei partecipanti sono trasmessi in diretta audiovisiva in tutti i luoghi.

Art. 24 Impiego di mezzi di comunicazione elettronici

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che i delegati che non sono presenti nel luogo in cui si svolge l'Assemblea dei delegati possono esercitare i loro diritti per via elettronica.

Art. 25 Assemblea dei delegati virtuale

L'Assemblea dei delegati può svolgersi per via elettronica, senza luogo di riunione fisico.

Per il resto si applicano le disposizioni statutarie e di legge in merito alla convocazione e allo svolgimento dell'Assemblea dei delegati.

Art. 26 Condizioni per l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici

Il Consiglio di Amministrazione disciplina l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici. Garantisce che:

1. l'identità dei partecipanti sia accertata;
2. gli interventi in seno all'Assemblea dei delegati siano trasmessi in diretta;
3. ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;
4. il risultato delle votazioni non possa essere falsato.

Se non può svolgersi regolarmente a causa di problemi tecnici, l'Assemblea dei delegati deve essere riconvocata. Il termine sino alla prossima Assemblea dei delegati può essere inferiore a 2 settimane (art. 18).

Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei delegati prima dell'insorgere dei problemi tecnici restano valide.

Art. 27 Votazione per corrispondenza

Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'esercizio delle competenze dell'Assemblea dei delegati interamente mediante una votazione per iscritto o per via elettronica (votazione per corrispondenza).

Art. 28 Convocazione e svolgimento della votazione per corrispondenza

Le disposizioni statutarie e legali dell'Assemblea dei delegati si applicano per analogia alla convocazione e allo svolgimento della votazione per corrispondenza.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con la convocazione alla votazione per corrispondenza il termine entro cui deve avvenire il voto per iscritto o per via elettronica, nonché le ulteriori modalità di voto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge un ufficio di voto con più scrutatori e ne nomina un responsabile tra le sue fila.

L'ufficio di voto conta i voti per iscritto o per via elettronica entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di invio o dall'ultimo momento possibile per votare per via elettronica, verbalizza il risultato e lo comunica al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione conferma il risultato e lo comunica per iscritto o lo rende accessibile per via elettronica.

Art. 29 Assemblea straordinaria dei delegati

Le Assemblee straordinarie dei delegati sono convocate:

- a. ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o l'Ufficio di revisione ai sensi del Codice delle obbligazioni lo ritengono necessario;
- b. se almeno un terzo dei delegati lo richiede;
- c. in altri casi previsti dalla legge.

Le competenze dell'Assemblea dei delegati straordinaria possono essere esercitate interamente mediante voto per iscritto o per via elettronica (votazione per corrispondenza straordinaria).

Per il resto, all'Assemblea dei delegati straordinaria o alla votazione per corrispondenza straordinaria si applicano le disposizioni legali e statutarie dell'Assemblea dei delegati o della votazione per corrispondenza.

B CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**Art. 30 Composizione**

Il Consiglio di Amministrazione è un organo a composizione paritetica ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LPP e si compone del medesimo numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei collaboratori assicurati.

Esso consiste di un minimo di sei e di un massimo di dieci membri.

Idealmente, i nuovi membri integrano e ampliano le qualifiche all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 Elezione

Il Consiglio di Amministrazione di Raiffeisen Svizzera propone i rappresentanti dei datori di lavoro, tra cui almeno due rappresentanti delle Banche Raiffeisen. In assenza di motivi cogenti, non è possibile presentare ulteriori proposte in sede di Assemblea dei delegati.

Come rappresentanti dei collaboratori possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione solo le persone assunte e assicurate presso uno dei datori di lavoro collegati a una Cassa pensioni Raiffeisen. I rappresentanti dei collaboratori vengono proposti dai circondari elettorali. L'Assemblea dei delegati può elegerli solamente entro la cerchia dei rappresentanti dei collaboratori proposti per l'elezione e almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentante dei collaboratori di Raiffeisen Svizzera.

Art. 32 Costituzione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra le sue fila il presidente e il vicepresidente. Se il presidente è un rappresentante dei datori di lavoro, i rappresentanti dei collaboratori hanno diritto alla vicepresidenza, e viceversa.

Esso nomina inoltre il segretario, il quale non deve necessariamente essere un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 Durata del mandato, limite d'età

Il mandato ha una durata di due anni. La rielezione è possibile.

Qualora un membro si ritiri prima della scadenza del mandato, per la restante durata un nuovo membro eletto subentra al posto del predecessore.

Un membro può far parte del Consiglio di Amministrazione al massimo per 12 anni.

I rappresentanti dei collaboratori escono automaticamente dal Consiglio di Amministrazione quando la loro affiliazione presso la Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa cessa.

I membri del Consiglio di Amministrazione escono dal Consiglio di Amministrazione alla scadenza della durata del mandato in cui essi compiono il 65° anno di età.

Art. 34 Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta le attività lo richiedano, e comunque almeno sei volte l'anno.

Il presidente, tre membri del Consiglio di Amministrazione o la Direzione possono in ogni momento richiedere una riunione.

La convocazione è a cura del presidente, o in caso di suo impedimento, del vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, di un altro membro.

Art. 35 Deliberazione e verbale

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare se sono presenti almeno due terzi dei membri o, in caso di deliberazioni per circolazione degli atti, se più di due terzi dei membri esprimono il loro voto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera ed elegge a maggioranza assoluta dei membri presenti o, in caso di delibere per circolazione degli atti, a maggioranza assoluta di tutti i membri. In caso di parità di voti, il voto del presidente rispettivamente del vicepresidente vale il doppio, con un cambio del ruolo cui spetta il voto decisivo ad ogni nuova elezione per il rinnovo generale del Consiglio di Amministrazione, secondo un principio di alternanza tra rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei collaboratori.

In merito alle delibere del Consiglio di Amministrazione si deve redigere un verbale che deve essere sottoscritto dal presidente e dal redattore del verbale. Le delibere adottate per circolazione degli atti devono essere verbalizzate in occasione della successiva riunione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 Obblighi, competenze

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo dell'alta direzione della Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa, nonché della vigilanza e controllo dalla Direzione.

Esso ha in particolare i seguenti compiti e competenze:

- a. definire la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati, raccogliere le proposte di elezione per il Consiglio di Amministrazione all'attenzione dell'Assemblea dei delegati, prendere posizione sulle proposte presentate all'Assemblea dei delegati, disporre di una votazione per corrispondenza nonché decidere sull'impiego di mezzi di comunicazione digitali per lo svolgimento dell'Assemblea dei delegati o della votazione per corrispondenza;
- b. allestire il rendiconto annuale all'attenzione dell'Assemblea dei delegati;
- c. deliberare in merito all'impiego dell'utile annuo;
- d. eleggere i membri della Commissione d'investimento;
- e. definire la strategia di investimento e approvare il budget;
- f. emanare i regolamenti necessari alla gestione e alla delimitazione delle competenze;
- g. emanare il regolamento sulla previdenza, il regolamento sugli investimenti e il regolamento sulla liquidazione parziale;
- h. nominare un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale ai sensi delle disposizioni della LPP;
- i. disporre i controlli di legge ai sensi dell'art. 53 LPP;
- j. scegliere le basi attuariali in accordo con il perito;
- k. definire il contributo alle spese amministrative e il tasso d'interesse per l'aver di vecchiaia e i nti capitale;
- l. nominare e revocare il direttore e i membri della Direzione, e nominare gli aventi diritto di firma completa e i procuratori;
- m. deliberare in merito all'esclusione di membri;
- n. trattare altri argomenti che ai sensi della legge e dello statuto non possono essere affidati a un altro organo.

Art. 37 Commissioni

Il Consiglio di Amministrazione può nominare commissioni con compiti a tempo determinato o indeterminato.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina gli obblighi e le competenze delle commissioni permanenti nell'ambito di un regolamento.

Per la convocazione, la deliberazione e la redazione del verbale vale per analogia quanto disposto agli artt. 27 e 28.

Art. 38 Integrità e lealtà

I membri del Consiglio di Amministrazione sono vincolati regolamento concernente l'integrità e la lealtà.

Il Consiglio di Amministrazione fa in modo che tutte le persone incaricate della gestione dell'istituzione di previdenza o della gestione patrimoniale vengano vincolate al rispetto del regolamento concernente l'integrità e la lealtà, a meno che persone esterne quali gestori patrimoniali, consulenti o periti non dimostrino di essere soggetti a una regolamentazione equivalente.

C DIREZIONE**Art. 39 Compiti e competenze**

Alla Direzione compete la gestione. Essa ha l'obbligo di gestire le operazioni della Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa ai sensi della legge e dello statuto, nonché in base a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione.

Essa è responsabile per l'attuazione della strategia di investimento e del regolamento sulla previdenza stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I membri della Direzione partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, della Commissione d'investimento e dei comitati in accordo con il presidente del Consiglio di Amministrazione. Essi detengono voto consultivo e hanno diritto di proposta.

D COMMISSIONE D'INVESTIMENTO**Art. 40 Composizione**

La Commissione d'investimento è composta da specialisti interni ed esterni di cui almeno uno è membro del Consiglio di Amministrazione.

I membri sono minimo cinque e al massimo sette. Il Consiglio di Amministrazione può nominare nella Commissione d'investimento anche altri specialisti senza diritto di voto.

Art. 41 Compiti e competenze

La Commissione d'investimento predispose le basi decisionali per la determinazione della strategia d'investimento a lungo termine.

Controlla l'osservanza delle disposizioni legali, statutarie e regolamentari, l'attività di investimento e l'esito degli investimenti nonché i gestori patrimoniali e attua all'occorrenza misure correttive.

L'attività della Commissione d'investimento è disciplinata da un regolamento del Consiglio di Amministrazione.

E UFFICIO DI REVISIONE**Art. 42 Compiti e competenze**

All'Ufficio di revisione spettano gli obblighi e le competenze di legge.

V Perito in materia di previdenza professionale

Art. 43 Incarico di verifica

Il Consiglio di Amministrazione incarica almeno ogni due anni un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale affinché sottoponga la Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa a verifica attuariale.

VI Firma sociale

Art. 44 Diritto di firma

Per impegnare validamente Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa è necessaria la firma di due persone aventi diritto di firma.

Gli aventi diritto di firma sono il presidente, il vicepresidente e un altro membro del Consiglio di Amministrazione, il direttore, gli aventi diritto di firma completa e i procuratori nominati dal Consiglio di Amministrazione, nonché i mandatari commerciali stabiliti dalla Direzione.

VII Rendiconto

Art. 45 Rendiconto annuale

Il rendiconto annuale si chiude annualmente al 31 dicembre. L'iscrizione a bilancio avviene secondo le disposizioni di legge.

VIII Comunicazioni

Art. 46 Pubblicazioni

Le comunicazioni della Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa vengono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

IX Controversie giudiziarie

Art. 47 Controversie giudiziarie

In caso di controversie giudiziarie si applica l'art. 73 LPP.

È determinante la versione tedesca dello statuto e dei regolamenti.

X Scioglimento e liquidazione

Art. 48 Liquidazione

In caso di scioglimento della Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa, la liquidazione viene eseguita dal Consiglio di Amministrazione in base alle disposizioni di legge, a meno che l'Assemblea dei delegati non incarichi un altro liquidatore.

Un eventuale risultato di liquidazione deve essere impiegato ai fini della previdenza professionale.

XI Disposizioni finali

Art. 49 Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione mediante l'Assemblea dei delegati del 25 giugno 2021. Esso sostituisce quello in vigore dal 21 giugno 2019.

Il Presidente

Il Direttore

Dr. Christian Poerschke

Dr. Georg Stillhart

Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa
Raiffeisenplatz
9001 San Gallo

www.raiffeisen.ch/cassa-pensioni